



COMUNE DI SCIACCA
(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

Determinazione Dirigenziale

n. 42 del 29\03\2017

Reg. Gen. n° _____ del _____

	IL RESPONSABILE DEL SETTORE
<p>OGGETTO <i>Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. Determina a contrarre. Approvazione Bando/Capitolato e Disciplinare di gara.</i></p> <p>CIG : Z211E066830</p> <p>Il Responsabile del Settore</p> <p>_____</p> <p>(F.to Avv. Francesco CALIA)</p> <p>Il Responsabile del procedimento</p> <p>_____</p> <p>(F.to Comm. Dott. Salvatore NAVARRA)</p>	<p>PREMESSO che i Comuni, in ossequio a quanto previsto dal Titolo II del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992 - “Codice della Strada” – e, specificamente, dall’art.14 che disciplina la responsabilità dell’Ente proprietario delle infrastrutture stradali, devono provvedere :</p> <p>a) <i>alla manutenzione, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze ed arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi ;</i></p> <p>b) <i>al controllo tecnico dell’efficienza delle strade e relative pertinenze</i></p> <p>assicurando, in particolare, il ripristino delle condizioni di viabilità e di sicurezza dell’area interessata da incidenti stradali, ponendo in essere tutti gli interventi di bonifica atti a garantire la fluidità del traffico, la salvaguardia ambientale e, in generale, la tutela della salute e dell’incolumità pubblica ;</p> <p>CONSIDERATO, peraltro, quanto disposto dall’art.1 del D.Lgs. n.285/1992 citato, che recita testualmente : “<i>La sicurezza delle persone, nella circolazione stradale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico perseguite dallo Stato</i>”, finalità cui necessariamente concorrono anche i Comuni ;</p> <p>RITENUTO che l’attività di ripristino della sede viaria a seguito di incidente deve essere eseguita, altresì, nel pieno rispetto delle norme contenute nel D.Lgs. n.152 del 03 aprile 2006 – “Codice dell’Ambiente”, fra le quali pare opportuno ricordare :</p> <ul style="list-style-type: none">• l’art.192 che sancisce che l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel sottosuolo sono vietati;• l’art.256 che vieta la gestione dei rifiuti in mancanza delle prescritte procedure di abilitazione ;• l’art.239 che, in applicazione al principio ‘<i>chi inquina paga</i>’ e in armonia con la legislazione comunitaria, introduce le norme che governano procedure, modalità e requisiti necessari per il corretto disinquinamento delle aree contaminate ; <p>CONSIDERATO, inoltre, che il D.Lgs. n.285/1992 all’art.15 lettera f) pone il divieto di “<i>gettare o depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze</i>” ; all’art.161 prevede la fattispecie secondo la quale, allorquando si verifichi la caduta o lo spargimento di materie viscide e/o infiammabili o comunque atte a creare peri-</p>

colo o intralcio alla circolazione stradale, il conducente del veicolo, fonte della caduta o dello spargimento, è tenuto ad *adottare ogni cautela necessaria per rendere sicura la circolazione e libero il transito* (comma 2), provvedendo altresì a *segnalare il pericolo agli altri viaggiatori ed informare del fatto l'Ente proprietario della strada o un organo di Polizia* (comma 3), al fine di garantire il corretto ripristino delle condizioni di sicurezza della strada ;

CONSIDERATO che è intendimento di questa Amministrazione, per assicurare gli adempimenti citati e in relazione all'obbligo di ripristino dello stato dei luoghi di cui all'art.211 D.Lgs. n.285/1992, di affidare il servizio di "*Ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali*", nell'ambito del territorio comunale di Sciacca, ad apposita Ditta/Società che esegua l'attività di ripristino post-incidente mediante "*pulitura della piattaforma stradale e delle sue pertinenze*" interessate da incidenti stradali, con la massima professionalità, efficienza e assenza di costi per la Pubblica Amministrazione e per il cittadino ;

ATTESO quanto evidenziato nella materia *de qua* dall'AVCP – Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, e cioè :

"L'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 stabilisce che la concessione di servizi è un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura del servizio consiste unicamente nel diritto di gestire il servizio stesso. L'essenza dell'istituto e, al tempo stesso, l'elemento discrezionale rispetto all'appalto di servizi è dato proprio dalla mancanza del corrispettivo, in quanto il concessionario ritrae il suo utile dallo sfruttamento economico e dalla gestione del servizio. La controprestazione a favore del concessionario consiste nel diritto di gestire funzionalmente e di sfruttare economicamente il servizio oggetto della concessione.

Come assume la giurisprudenza, le concessioni, nel quadro del diritto comunitario, si distinguono dagli appalti non per il titolo provvedimentale dell'attività, né per il fatto che ci si trovi di fronte ad una vicenda di trasferimento di pubblici poteri o di ampliamento della sfera giuridica del privato, né per la loro natura autoritativa o provvedimentale rispetto alla natura contrattuale dell'appalto, ma per la traslazione dell'alea inerente una certa attività in capo al soggetto privato" (Parere AVCP n.25/2012 del 20 dicembre 2012).

Continua l'AVCP nel parere medesimo : "*Le attività dirette a ripristinare la viabilità e la sicurezza delle strade interessate da incidenti stradali (cd. servizio di ripristino post incidente) ... sono riconducibili alla manutenzione delle strade, che in base all'art. 14, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n.285 del 30 aprile 1992, recante il Codice della Strada, è affidata agli enti proprietari delle strade, allo scopo di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione"*. Con l'affidamento a Società esterna "*... l'amministrazione non sostiene i costi delle attività che si sono rese necessarie per il ripristino della viabilità stradale post incidente, in quanto tali interventi sono posti a carico della compagnia di assicurazione che assicura il soggetto civilisticamente responsabile dell'incidente stradale. L'affidatario del servizio, quindi, non percepisce alcun corrispettivo dall'amministrazione, ma ottiene la sua remunerazione unicamente attraverso lo sfruttamento economico del servizio stesso. La struttura del rapporto negoziale descritta dall'Istante, riproduce, sebbene con qualche adattamento, quello della concessione di servizi. L'oggetto del contratto, infatti, è un servizio pubblico, affidato ex lege all'ente proprietario della strada che, a sua volta, lo ha affidato in concessione a un operatore economico, il quale non percepisce corrispettivi dalla P.A., né dagli utenti della strada, i quali tuttavia sono indubbiamente i beneficiari ultimi dell'attività di ripristino. I costi sostenuti dall'Istante per ripulire le strade e riportare il sedime stradale nello stato che lo caratterizzava prima dell'incidente, sono posti a carico dell'assicurazione del soggetto che ha provocato il danno, sul quale dunque il concessionario del servizio si riva"* ;

DATO ATTO che la Convenzione stipulata in data 8 agosto 2013 con la quale è stato affidato alla Soc."Sicurezza ed Ambiente" s.p.a., con sede in Roma, il servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale, viabilità e reintegro delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali, nel territorio comunale di Sciacca, è scaduta in data 7 agosto 2015 ;

RILEVATO che il servizio oggetto della presente ha comportato per l'Amministrazione comunale un abbattimento dei costi discendenti dalla necessità di bonificare/pulire i siti interessati da sinistri stradali sia per non dovere impiegare personale dipendente che per il risparmio nell'uso di mezzi e materiali propri ;

CONSIDERATO che tale indirizzo - anche in relazione ai benefici economici derivanti dall'affidamento all'azienda delle attività di cui sopra - risponde ai principi di efficienza, efficacia ed adeguatezza dell'azione amministrativa in relazione agli scopi sociali dei servizi demandati alla competenza del Comune ;

ATTESO che, inoltre, le tipologie di intervento di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali, post-incidente stradale, consistono nella bonifica e nella pulitura della piattaforma stradale con:

- a) aspirazione dei liquidi inquinanti di dotazione funzionale dei veicoli, versati sul manto stradale ;
- b) recupero dei rifiuti solidi relativi all'equipaggiamento dei veicoli, non biodegradabili, dispersi sul manto stradale ;
- c) ogni altra attività necessaria a seguito della perdita di carichi trasportati e rovinati sul manto stradale ;

RITENUTO, altresì, che le tipologie d'intervento di cui ai precedenti punti a), b) e c) devono essere assicurate anche nel caso di incidenti relativamente ai quali non è possibile pervenire all'individuazione del responsabile dell'evento con la conseguenza che, in tale eventualità, l'onere economico relativo a tale intervento resterà a carico esclusivo del Concessionario del servizio che non potrà recuperare i costi dalla compagnia assicurativa del veicolo coinvolto ;

ATTESA, altresì, la necessità che il Concessionario si impegni a svolgere il servizio oggetto della presente determinazione anche su strade non di proprietà comunale, ma sulle quali sia chiamato ad intervenire da personale dipendente del Corpo di Polizia Municipale di Sciacca o delle altre Forze di Polizia che operano in città ;

TENUTO CONTO, altresì, di quanto sostenuto dall'AVCP nella Deliberazione n.64 – Adunanza del 27 giugno 2012 :

1. *“l'affidamento del servizio di ripristino post-incidente ... può correttamente inquadrarsi nell'ambito delle concessioni di servizi, con conseguente assoggettamento alla disciplina dettata dall'art. 30 del codice dei contratti pubblici” ;*
2. *“la richiesta avanzata, in alcuni bandi ed avvisi, da parte di talune stazioni appaltanti, e finalizzata ad ottenere dal concessionario il versamento di una percentuale sui risarcimenti ad esso erogati dalle compagnie di assicurazione non può ritenersi consentita trattandosi di concessione, senza costi per gli Enti locali” ; e ciò, anche “ ... alla luce del preliminare inquadramento giuridico del servizio in questione in termini di concessione e non di appalto. Trattandosi di concessione, infatti, non sussiste un corrispettivo da corrispondere al concessionario e la possibilità che il soggetto concedente stabilisca in sede di gara anche un prezzo è limitata dall'art. 30 comma 2 del codice alle sole ipotesi in cui venga imposto al concessionario di praticare nei confronti degli utenti prezzi inferiori a quelli corrispondenti alla somma del costo del servizio e dell'ordinario utile di impresa, ovvero qualora sia necessario assicurare al concessionario il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione in relazione alla qualità del servizio da prestare” ;*
3. Da ultimo : *“In merito, invece, all'ulteriore richiesta, contenuta negli stessi avvisi e bandi di concessione, concernente, in particolare, l'espletamento di servizi aggiuntivi, da espletarsi ad opera del concessionario e/o promotore, si osserva quanto segue.*

Tale richiesta, può ritenersi consentita qualora strettamente attinente all'oggetto principale del contratto ed, altresì, strumentale, ai fini di un più tempestivo, efficiente ed efficace mantenimento e ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza stradale e reintegro delle condizioni ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali. In tale ottica può, pertanto, ritenersi consentita la richiesta del servizio consistente nel posizionamento, nel più breve tempo possibile, di segnaletica per situazioni di emergenza, transenne, ecc., per la protezione di punti singolari a seguito di incidente, od anche la previsione di un servizio di call center al pubblico per la rimozione e la sistemazione di segnaletica mobile, in grado di comportare una notevole riduzione dei tempi di intervento, rispetto all'ordinaria richiesta ad opera della Polizia Municipale e/o degli altri organi di Polizia, ovvero del personale dipendente del Comune. Qualora, il servizio aggiunto richiesto manchi di siffatte caratteristiche e preveda, al contrario, lo svolgimento di attività non funzionalmente attinenti, deve ricordarsi quanto più evidenziato dall'Autorità in diverse sue pronunce, ossia che la previsione di ulteriori servizi rispetto a quelli oggetto della concessione finisce, altresì, per sottrarre gli stessi al confronto concorrenziale del mercato, con possibile lesione dei principi di concorrenza, di parità di trattamento e di non discriminazione di cui all'articolo 2 del Codice dei Contratti Pubblici” ;

VISTO il Capitolato speciale d'oneri - allegato alla presente Determinazione - dal quale si rileva, tra l'altro, che nessun onere economico è posto a carico del Comune di Sciacca in dipendenza del servizio oggetto della presente Determinazione dal momento che i costi del servizio medesimo, reso dal Concessionario, saranno sostenuti dalle Compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli coinvolti in sinistri stradali lungo le strade urbane ed extraurbane di Sciacca. Nessuna pretesa, conseguentemente, potrà essere avanzata dal Concessionario nei riguardi del Comune di Sciacca nell'eventualità di un mancato recupero nei confronti dei soggetti obbligati ;

ATTESO che la Sez.Viabilità del Comando in intestazione ha provveduto a determinare il costo presunto del servizio su base annuale, che deve quantificarsi in euro 14.000,00 circa, ragion per cui il costo complessivo del servizio, per il biennio 2017-2018, si attesta sul valore complessivo di euro 28.000,00 circa ; Detto valore deve considerarsi puramente indicativo, essendo stato calcolato sulla base di una stima presunta (desunta da dati storici) del numero annuo di interventi effettuati dal precedente Concessionario sulle strade di competenza comunale, al netto degli interventi senza individuazione del veicolo responsabile ;

RICHIAMATA la Legge n.94/2012, di conversione del D.L. n.52/2012, che stabilisce per le Amministrazioni

pubbliche di cui all'art. 1 del D.Lgs. n.165/2001 l'obbligo di ricorrere al mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) o ad altri mercati elettronici istituiti, per tutti gli acquisti di beni e servizi di importo

inferiore ad € 200.000,00 ;

ACCERTATO che la Consip ha deciso di eliminare dal catalogo del M.E.P.A. il metaprodotto "*Servizio di supporto post-sinistro*" nel mese di febbraio 2013 e che, di conseguenza, nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione non sono presenti imprese che operino nel settore del ripristino delle sicurezza stradale post incidente ;

ACCERTATO, sulla base di quanto sopra, che l'aggiudicazione del servizio di che trattasi, ai sensi dell'art.36, comma 2, lett.a) del D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", può attuarsi tramite affidamento diretto ;

DATO ATTO, altresì, che:

- ✓ per l'affidamento del servizio di cui trattasi, ricorrono i presupposti per procedere mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ;
- ✓ ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016 il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa ;
- ✓ lo stesso criterio, ai sensi dell'art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell'offerta (per un massimo di 100 punti) ;

RITENUTO che la durata del servizio sarà di anni 2 (due), decorrenti dalla data di stipula della Convenzione con la Società aggiudicataria prevista dall'art.5 del Capitolato Speciale d'Oneri - allegato alla presente Determinazione ;

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 aprile 2016 n.50 - "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*", per tutto quanto non espressamente previsto dal presente atto ;

RITENUTO di nominare Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Dott.Salvatore Navarra, Capo Sezione Viabilità, Segnaletica Stradale ed Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Municipale di Sciacca ;

RITENUTO di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con successivo atto interno del Dirigente del 7^Settore e sarà composta dal predetto Dirigente in qualità di Presidente, da n.1 (uno) Commissario di P.M. - Membro, e da un Ispettore/Agente di P.M. (Membro e Segretario) ;

DATO ATTO che, ai sensi della vigente normativa in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, è stato acquisto il seguente CIG : _____ ;

ACCERTATO che il provvedimento viene emesso in assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, sia per quanto attiene al Dirigente che sottoscrive l'atto medesimo, ai sensi dell'art.6 bis della L. n.241/1990, del co.2, art.6 del D.P.R. n.62/2013 – *“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici”*, della Delibera di Giunta Comunale n.249/2013 – *“Codice di Comportamento dei Dipendenti del Comune di Sciacca”* e della Delibera di Giunta Comunale n.13/2016 – *“Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2016-2018”*, sia per il Responsabile del procedimento come nominato ;

VISTA la Deliberazione di G.M. n.41 del 9 febbraio 2007 con la quale il Comune di Sciacca ha aderito al Protocollo di Legalità *“Carlo Alberto Dalla Chiesa”* ;

VISTA la legge 6 novembre 2012 n.190 – *“Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione”*, nonché l'art.1 comma 1 del *“Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Sciacca”* (approvato con Deliberazione di G.M. n.249 del 31 dicembre 2013) laddove è dato leggere che le disposizioni di detto Regolamento *“... si estendono, per quanto compatibile, a collaboratori e consulenti dell'Ente, con qualsiasi tipologia di contratto o incarico, e a qualsiasi titolo, nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni o servizi e che realizzino opere in favore dell'amministrazione comunale”* ;

DATO ATTO che, ai sensi del comma.4, art.3, Legge n.241/90, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:

- Giurisdizionale al T.A.R. Sicilia/Palermo, ai sensi dell'art.2 lett. b) e art.21 della L. n.1034/1971 e ss.mm., entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data di scadenza del termine di pubblicazione ovvero da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuto la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza ; ovvero
- Straordinario al Presidente della Regione Sicilia, entro giorni 120 (centoventi) decorrenti dal medesimo termine di cui sopra.

VISTE la L.R. n.48/1991, la L.R. n.23/1998, la L.R. n.30/2000 e la L.R. n.10/1991 ;

VISTA, altresì, la L.R. n.12/2011 ;

VISTO l'artt. 184 del T.U.EE.LL. (D.Lgs. n.267/2000) ;

VERIFICATO :

- la regolarità dell'istruttoria svolta dall'Ufficio ;
- il rispetto della tempistica della legge ;
- l'idoneità del presente atto a perseguire gli interessi generali dell'azione amministrativa ;
- la conformità a leggi, statuto e regolamenti

D E T E R M I N A

1. Di approvare lo schema di Bando/Capitolato di gara all'uopo predisposto ed il relativo Capitolato speciale d'onori, riguardanti l'affidamento del *“Servizio di ripristino delle condizioni di sicurezza stradale e di reintegra delle matrici ambientali compromesse dal verificarsi di incidenti stradali”*, nonché la pertinente modulistica ;
2. Di dare atto che l'affidamento di detto Servizio non comporta alcun onere economico a carico del Comune e che i costi di quanto reso dal Concessionario saranno sostenuti dalle compagnie di assicurazione che coprono la Responsabilità Civile Auto (RCA) dei veicoli interessati ;
3. Di affidare l'incarico di cui sopra mediante procedura aperta con pubblicazione di bando, ex art.60 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 ;
4. Di dare atto che, ai sensi dell'art.95 comma 2 del D.Lgs. n.50/2016, il criterio di aggiudicazione prescelto è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la precisazione che, ai sensi dell'art.173 dello stesso decreto, riferendosi la presente procedura ad una concessione di servizio che non comporta né oneri né costi per l'Amministrazione e che non prevede quindi una base d'asta soggetta a ribasso, il criterio medesimo verrà declinato avendo riguardo alle caratteristiche tecniche dell'offerta (per un massimo di 100 punti) ;
5. Di dare atto che possono partecipare alla gara tutti coloro che ne abbiano interesse e che siano in possesso dei requisiti previsti nel Bando di gara ;
6. Di nominare Responsabile del Procedimento l'Istruttore Direttivo di Vigilanza/Commissario di P.M. Dott.Salvatore Navarra, Capo Sezione Viabilità, Segnaletica Stradale ed Infortunistica Stradale del Comando di Polizia Municipale di Sciacca ;
7. Di stabilire che la Commissione di gara sarà nominata con successivo atto interno del Dirigente del 7^Settore e sarà composta dal predetto Dirigente,

8. da n.1 (uno) Commissario di P.M. – Membro, e da un Ispettore/Agente di P.M. (Membro e Segretario) ;
9. Di dare atto che l'affidamento avrà una durata di anni 2 (due) decorrenti dalla stipula della Convenzione fra il Comune di Sciacca ed il Soggetto aggiudicatario ;
10. Di dare ancora atto che la presente non comporta impegno di spesa ;
11. Di inviare il presente atto all'Ufficio competente per la pubblicazione ufficiale all'Albo Pretorio *online* del Comune di Sciacca da eseguirsi, a pena di nullità, entro 7 (sette) giorni ai sensi dell'art.18 c.1 L.R. n.22/2008, come modificato dall'art.6 c.1 L.R. n.11/2015 ;
12. Di pubblicare il presente atto sul sito web istituzionale del Comune di Sciacca all'indirizzo : www.comune.sciacca.ag.it, alla Sez. "Amministrazione Trasparente"/Bandi di gara e contratti.

Il Responsabile del procedimento

Il Dirigente/C.te la P.M.

(F.to Comm. Dott.Salvatore NAVARRA)

(F.to Avv.Francesco CALIA)

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si assicura che la Determinazione dirigenziale, ai sensi dell'art.11 della L.R. n.44/91 e dell'art.12 della L.R. n.5/2011, è stata pubblicata per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____, con ed affissione all'Albo pretorio on line (Reg.Pub.n._____).

Il Messo Comunale

Sciacca lì, _____